Deliberazione n. 195 Del 0 MAG. 2013 Atti 137/2011/37

Oggetto:

Ricorso per consulenza tencica preventiva ex art. 696bis cod. proc. civile promosso avanti il Tribunale Civile di Milano dalla Sig ra M.M.A.T. nei confronti dell'Azienda Ospedaliera: resistenza in giudizio.

## IL DIRETTORE GENERALE

## Premesso che:

- con nota acquisita al protocollo dell'Azienda in data 0/10/2012 al n. 1853, la sig.ra M.M.A.T., per il tramite dello studio Legale Fagnani & Ferrati, avanzava richiesta di risarcimento dei danni subiti verosimilmente riconducibili all'intervento chirurgico a cui la paziente era stata sottoposta in data il 23/04/2012;
- con nota acquisita al protocollo dell'Azienda in data 18/10/2012 al n. 12344 veniva comunicata a controparte l'avvenuta apertura del sinistro, secondo quanto previsto dalle condizioni di cui alla polizza RCT/O n. ITOMM1101028 stipulata con la Compagnia di Assicurazione Am Trust Limited Europe per il periodo 19.11.2011-31.12.2012 e dalla stessa rubricato al n. 2012/PIN/0031;
- con ricorso per consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis cod. proc. civile notificato all'Ente in data 8/05/2013 prot. n. 6316, la sig.ra M.M.A.T. conveniva (Vazienda Ospedaliera davanti il Tribunale di Milano, per ottenere l'accertamento dei danni patiti e patiendi e dalla stessa quantificati in € 19.361,76;

#### richiamati:

- l'art. 39 lett. B) della suindicata polizza RCT/O n. ITOMM1101028 che prevede la presa in carico del sinistro da parte della Compagnia qualora il potenziale risarcimento del danno sia pari o superiore alla soglia di € 75.000,00;
- il paragrafo "Self Insured Tetention" (SIR) della sopracitata polizza che statuisce che "resta inoltre convenuto tra le Parti che la garanzia prestata opera solo ed esclusivamente per i sinistri il cui risarcimento superi l'importo della Self Insured Retention (SIR) di € 75.000,00 per sinistro..... fermo quanto sopra, resta convenuto tra le Parti che la garanzia prestata opera previa applicazione, per ciascun periodo di assicurazione, di una franchigia aggregata";

2 0 MAG, 2013
---------------

- l'art. 39 lett. B) ultimo capoverso che, relativamente ai sinistri con valore risarcitorio pari o superiore alla soglia di € 75.000,00, prevede che il sinistro sarà gestito dalla Società che manterrà a proprio carico tutti i relativi costi - fermi i limiti disciplinati in polizza - anche nel caso in cui a conclusione dello stesso il sinistro dovesse risultare pari o interiore all'importo di € 75.000,00;

ritenuto di dover resistere nel giudizio de quo affidando la difesa dell'Ente all'avv. Diego Munafò nominato dalla Compagnia Am Trust giusta nota prot. n. 6555 del 14/05/2013 che manterrà a proprio carico tutti i relativi costi anche nel caso in cui, a conclusione dello stesso, il sinistro dovesse risultare pari o inferiore all'importo di € 75.000,00;

**precisato** che, per la definizione della causa de quo è stata appostata una iniziale riserva, a titolo di potenziale indennizzo risarcitorio nei confronti di controparte, pari a € 30.000,00, fatta salva ogni eventuale ulteriore maggiorazione di spesa nella misura che verra determinata dal Giudice;

vista l'attestazione dell'Ufficio circa la legittimità del presente provvedimento;

visti i pareri favorevoli espressi, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, ai sensi degli artt. 3 e 3 bis del d.lgs. 502/92 s.m.i.;

# DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

- 1. di resistere nel procedimento civile promosso dalla sig.ra M.M.A.T. nei confronti dell'Azienda Ospedaliera, teso ad ottenere il riconoscimento dei danni patiti e patiendi dalla ricorrente medesima;
- 2. di conferire il mandato di assistenza e di rappresentanza legale nel procedimento di cui trattasi all'avv. Diego Munafò, nominato dalla Compagnia AM TRUST, con studio in Milano Corso di Porta Vittoria le cui competenze verranno liquidate dalla Compagnia Am Trust ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 lett. B) della polizza RCT/O n. ITOMM1101028;
- 3. di rinviare ad un successivo atto, la liquidazione dell'importo risarcitorio in favore di controparte, nella misura che verrà determinata dal Giudice, il cui importo verrà imputato sul conto economico n. 537.001.00002 "accantonamento per rischi" del bilancio d'esercizio 2012;

Deliberazione n. 195 Atti 137/2011/37 MAG. 2013

4. di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 18, comma 7, della L.R. n. 33/2009;

5. di disporre la pubblicazione della presente determinazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 48 comma 9 della L.R. n. 33/2009.

> IL DIRETTORI (dott. Amed

CON I PARERI FAVOREVOLI DI COMPETENZA DEL

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(dott. Renato Malaguti)

DIRETTORE SANI

(dott. Nunzio A

S.C. Affari Generali e Legali

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento. Responsabile del Procedimento: dott.ssa Marilena Moretti Hawiline. How the

Pratica trattata da: sig.ra Claudia Giudici @cudici

Deliberazione n. 195 Del 0 MAG. 2013 Atti 137/2011/37

### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione é pubblicata all'Albo Pretorio online di questa Azienda Ospedaliera, per rimanervi affissa per quindici giorni consecutivi.

Milano, lì 2 0 MAG. 2013

S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

(Maria Cianchella)

L'atto si compone di n. 4 (quattro) pagine, di cui n. // pagine di allegati parte integrante.